

**AGEVOLAZIONI****Credito di imposta su beni strumentali solo con Durc regolare**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## IL RUOLO DEL BUSINESS PLAN NEL RAPPORTO BANCA IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [circolare 9/E/2021](#), l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito agli investimenti in beni strumentali che danno diritto ad usufruire del credito di imposta di cui all'**articolo 1, comma da 1051 a 1063, L. 178/2020**.

Come noto, la **Legge di bilancio 2021** riconosce un **credito di imposta** da utilizzare in compensazione alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa, che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi**, materiali o immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Gli investimenti interessati decorrono **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022** ovvero 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto in pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Tra i chiarimenti forniti nella [circolare 9/E/2021](#) spiccano quelli relativi al **furto di beni** sui quali è stato calcolato il credito di imposta e quelli relativi alla **regolarità contributiva**.

Per quanto riguarda il primo punto, il **furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione** dell'agevolaione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla **volontarietà della scelta del beneficiario**.

Al riguardo, si ricorda che il **comma 1060** dell'articolo unico della **Legge di bilancio 2021** prevede la **"rideterminazione"** del credito d'imposta nell'ipotesi in cui **"i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto"** **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione.

Tale **disposizione antielusiva**, prevista al fine di garantire – quantomeno nel medio periodo – la **stabilità** e la **durata** degli investimenti oggetto dell'agevolazione, fa riferimento a situazioni in cui il soggetto beneficiario **estromette volontariamente** (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i beni agevolati dal regime d'impresa o dall'esercizio dell'arte e professione. La norma intende, in altri termini, escludere dall'agevolazione **investimenti a carattere temporaneo**, realizzati al solo fine di fruire del **credito d'imposta**.

Pertanto, nel caso di furto del bene oggetto di investimento, **comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti**, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall'esercizio dell'attività di arti e professioni, proprio perché **indipendente dalla volontà del beneficiario**, non comporta l'applicazione della disposizione citata e, quindi, la rideterminazione dell'agevolazione.

La **circolare 193/1998** del Ministero delle Finanze, par. 1.3.2, con riguardo alla perdita di beni dovuta ad **eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto**, indica, tra i modi per comprovare la perdita dei beni:

- idonea **documentazione di un organo della pubblica amministrazione**
- o, in mancanza, **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi della **L. 15/1968**, da cui risulti il verificarsi dell'evento, natura, idonea documentazione,
- oppure **comunicazione su carta libera** da inviarsi, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla scoperta o notizia, agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente).

Per quanto riguarda invece le imprese **escluse dall'agevolazione** si ricorda che **sono escluse quelle in liquidazione o assoggettate a procedure concorsuali** e le **imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#)**.

Fermo restando il rispetto della normativa sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro**, dettata dall'ultimo periodo del **comma 1052** della **L. 178/2020**, in presenza dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d'imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia **correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ritiene che la **disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta** costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.

In proposito si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità **all'atto di ciascun utilizzo in compensazione** e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, **pur non avendolo richiesto**,

**l'avrebbe ottenuto perché in regola** con gli obblighi contributivi.

Diversamente, il **Durc “irregolare”** (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) **preclude la fruizione del credito d'imposta spettante.**

Il Durc “irregolare”, altrimenti detto **“negativo”**, è quello richiesto e non rilasciato per irregolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili.

Nel caso in cui il credito (quota annuale del credito d'imposta) sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, **tale utilizzo dovrà ritenersi indebito**, atteso che, come sopra specificato, **la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito d'imposta maturato.**

In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all'obbligo di **versamento di quanto indebitamente compensato**, comprensivo di **interessi**, troverà applicazione la **sanzione** di cui all'[articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#), prevista per l'utilizzo del credito di imposta *“in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”*, pari al **trenta per cento** del credito utilizzato.